

N. R.G. 5550/2021



# REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5550/2021 promossa

da:

██████████ DAC (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv.

██████████ ██████████ e dell'avv. ██████████ ██████████

elettivamente domiciliata in VIA ██████████ ██████████ ██████████

BOLOGNA, presso il difensore avv. ██████████ ██████████





seguito anche solo [REDACTED] chiedendo la riforma della sentenza contumaciale del Giudice di Pace di Bologna n. 113/2021.

L'odierno appellante esponeva di essere venuto a conoscenza dello svolgimento del giudizio di primo grado solo in seguito alla notifica della sentenza n. 113/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna.

Il giudice di prime cure condannava [REDACTED] al pagamento nei confronti del passeggero Sig. [REDACTED] di:

- Euro 400,00, a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004;
- Euro 343,00 per spese legali, oltre accessori come per legge.

L'appellante eccepiva preliminarmente la nullità della citazione del giudizio di primo grado, data l'assenza della *vocatio in ius*.

Precisava che l'odierno appellato aveva citato la compagnia aerea a comparire in udienza dinnanzi al Giudice di Pace di *Bergamo* e non dinnanzi al Giudice di Pace di *Bologna*. Tale la intestazione della citazione.

La società [REDACTED] esponeva che, a fronte della sua mancata costituzione in giudizio, il Giudice di Pace di prime cure non ordinava la rinnovazione della citazione bensì dichiarava la contumacia del convenuto e proseguiva fino a sentenza.





Inoltre, specificava che la sentenza in parola veniva emessa a favore del Sig. [REDACTED] e non del Sig. [REDACTED]

La parte appellante richiamava il principio dell'estensione della nullità, ex art. 159 c.p.c. e in virtù dello stesso eccepiva la nullità della sentenza. In particolare, la nullità dell'atto di citazione avrebbe investito tutti gli atti successivi dipendenti, tra cui anche la sentenza.

Richiamava il principio di conversione dei vizi di nullità in motivi di impugnazione previsto dall'art. 161, comma 1, c.p.c., secondo cui: *«la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere nei limiti e secondo le modalità proprie di questi mezzi di impugnazione».*

In ordine alla ricostruzione dei fatti di causa, parte appellante narrava che:

- il Sig. [REDACTED] aveva acquistato un biglietto aereo relativo alla tratta Bergamo – Fuerteventura per il giorno 14.01.2020;
- attraverso la stipulazione del contratto di trasporto aereo, il Sig. [REDACTED] si impegnava ad accettare le Condizioni Generali di Trasporto adottate dalla compagnia aerea;



- la società [REDACTED] riceveva la comunicazione NOTAM, la quale avvertiva che per il giorno 14.01.2020 era stato proclamato uno sciopero nazionale dei controllori di volo italiani;
- pertanto, la maggior parte dei voli era stata cancellata, tra cui anche il volo FR 8806 prenotato dal Sig. [REDACTED]
- il 13.01.2020 la compagnia aerea informava il Sig. [REDACTED] della cancellazione del volo e gli forniva l'alternativa tra i) la ri-protezione gratuita, con volo alternativo operato da [REDACTED] e ii) il rimborso pieno del prezzo del biglietto non usufruito;
- il Sig. [REDACTED] optava per la ri-protezione su un volo alternativo messo a disposizione da [REDACTED] e si imbarcava il giorno 16.01.2020;
- nonostante ciò, conveniva in giudizio, rappresentato da [REDACTED] la compagnia aerea al fine di ottenere la condanna della stessa al pagamento di Euro 400,00 a titolo di compensazione pecuniaria ex Reg. CE n. 261/2004.

Il Giudice di Pace di Bologna accoglieva le richieste avanzate dall'attore in primo grado, odierno appellato.

Parte appellante sosteneva di non essere tenuta all'erogazione della compensazione pecuniaria in favore del Sig. [REDACTED] Ciò in quanto



la cancellazione del volo non era stata cagionata dall'inadempimento di [REDACTED] ma da un evento eccezionale, ossia lo sciopero nazionale del personale ENAV.

Per tali motivi parte appellante chiedeva:

- 1) di accertare e dichiarare la nullità della citazione del procedimento di primo grado, ex art. 164 c.p.c. e, per l'effetto, di dichiarare la nullità della sentenza contumaciale n. 113/2021 emessa dal Giudice di Pace di Bologna e del relativo procedimento R.G. n. 6165/2020;
- 2) di ordinare la rimessione in termini dell'appellante, ex art. 294 c.p.c.;
- 3) di rigettare le domande formulate in primo grado da [REDACTED] poiché infondate;
- 4) con vittoria di compensi e spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge.

Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva la [REDACTED] contestando le pretese avversarie.

L'odierna appellata esponeva, in fatto, che:





- il Sig. [REDACTED] aveva acquistato un biglietto aereo della Compagnia [REDACTED] relativo alla tratta Bergamo – Fuerteventura per il giorno 14.01.2020;
- il giorno della partenza il volo era stato cancellato inaspettatamente;
- non avendo ricevuto dalla compagnia aerea alcuna forma di assistenza, il Sig. [REDACTED] aveva conferito mandato alla [REDACTED]
- la [REDACTED] conveniva in giudizio la società [REDACTED] dinnanzi al Giudice di Pace di Bologna;
- dichiarata la contumacia della convenuta, con sentenza n. 113/2021, il Giudice di prime cure accoglieva la domanda attorea e condannava [REDACTED] a pagare – nei confronti del Sig. [REDACTED] – la somma di Euro 400,00, a titolo di compensazione pecuniaria ed Euro 343,00 per spese di giudizio, oltre accessori di legge.

In diritto, la [REDACTED] eccepiva l'inammissibilità dell'appello a causa della carenza di legittimazione passiva della società appellata, *ex artt. 77 e 317 c.p.c.*

In particolare, la parte appellata precisava che il contratto che vincolava Rimborso al volo ai passeggeri doveva essere qualificato come mandato con rappresentanza, *ex art. 1704 c.c.*



A fronte del primo motivo di gravame dedotto da [REDACTED] con cui si chiedeva “*la nullità dell’intero procedimento e della relativa sentenza che da essa ne derivano*” la parte appellata non si opponeva, chiedendo che il processo venisse rimesso al primo giudice, *ex art.* 354 c.p.c.

La parte appellata, inoltre, sosteneva che il Sig. [REDACTED] aveva assolto al proprio onere probatorio, avendo documentato l’esistenza del contratto di trasporto aereo.

Inoltre, proseguiva affermando che nel caso di specie controparte non potesse invocare la sussistenza di un evento eccezionale.

Per questi motivi la parte appellata chiedeva:

- 1) *in via preliminare*, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] S.r.l. e per l’effetto, rigettare l’appello;
- 2) *nel merito*, in caso di riforma della sentenza impugnata, di rimettere la causa per il merito dinanzi al Giudice di Pace, *ex art.* 354 c.p.c.;
- 3) *in subordine*, di accogliere integralmente le conclusioni così come formulate nell’atto di citazione.





All'udienza del 28 ottobre 2021, il giudice rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 13 gennaio 2022, la parte appellante precisava le conclusioni come da fogli elettronici depositati in Consolle. Parte appellata non depositava alcun atto, per cui si ritiene che abbia concluso come da ultimo atto utile. Il giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Seguivano le difese finali, anche in questo caso con deposito della sola parte appellante della propria conclusionale.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello è fondato e merita accoglimento.

La legittimazione passiva di [REDACTED] s.r.l.

Con riferimento al lamentato difetto di legittimazione passiva in capo alla [REDACTED] si rileva quanto segue.

La eccezione è respinta perché, nel caso di specie, non si verte in una ipotesi di carenza di legittimazione passiva, in grado di appello.

La *legitimatio ad causam*, attiva e passiva, consiste nella titolarità di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale versato in causa (Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 12538/2011). Il



sistema consente anche la rappresentanza del procuratore (sostanziale) o dell'istitutore, ai sensi dell'articolo 77 c.p.c.; in via generale, va rilevato come la rappresentanza nel processo debba essere *accompagnata sempre da una rappresentanza sostanziale*; sempre in via generale, non è possibile una rappresentanza solo processuale. In altri termini, solo colui che è stabile rappresentante nel mondo *sostanziale* può anche essere rappresentante *processuale*.

Solo nel processo innanzi al giudice onorario (articolo 317 c.p.c.), è consentito il mandato *ad litem*. Tale possibilità di un mandato isolato è tuttavia limitata al solo giudizio di primo grado, come affermato da Cass. civ. Sezioni Unite, numero 48/2001.

Basandosi su questo precedente, la parte appellata sostiene come la parte appellante avrebbe dovuto chiamare in giudizio il rappresentato e non anche il rappresentante, cioè la [REDACTED]

La affermazione non convince.

E' pur vero che, dal punto di vista *attivo*, tale possibilità di un mandato solo processuale si arresta al primo grado. Tuttavia, nel caso di appello contro tale parte (situazione *passiva*), permane la legittimazione del rappresentante. E' il rappresentante che deve dunque essere citato in sede di appello; ciò in ragione del fatto che il



rappresentante è il soggetto che ha operato nel primo grado; dunque, è connaturato al sistema che sia tale soggetto (il rappresentante) ad essere convenuto in appello, dal lato *passivo*.

Dunque, è corretta la scelta della parte appellante di notificare il rappresentante.

In ogni caso, il procuratore, dal punto di vista tecnico, è sempre il difensore; non va infatti dimenticato che, pur nella unificazione delle figure di avvocato e procuratore, il difensore è sempre anche un procuratore in giudizio. Pertanto, in primo grado, vi è stato un doppio passaggio; da un canto la delega dal titolare del diritto alla [REDACTED] (che è ammessa solo innanzi al giudice onorario ma non come regola generale, se il rappresentante non è tale anche nel mondo sostanziale); poi, vi è il mandato professionale al procuratore costituito, avvocato [REDACTED] [REDACTED]. Pertanto, sarebbe del tutto incongruo che la parte appellante notifichi l'appello non già presso il difensore (che è difensore designato dal rappresentante ma che difende anche le ragioni del rappresentato) ma personalmente al rappresentato.





La evidenza di queste considerazioni - nonché la natura formalistica del rilievo di parte appellante - esime da ulteriori sforzi motivazionali.

Per questa ragione, si deve concludere che la [REDACTED] è soggetto con legittimazione passiva a resistere nel presente giudizio e la eccezione è respinta in quanto infondata.

*Sulla nullità della vocatio in ius*

La parte appellata prendeva atto della errata iscrizione del giudizio di primo grado dinnanzi al Giudice di Pace di Bologna in luogo di quello di Bergamo indicato nell'atto di citazione. Pertanto, la [REDACTED] non si opponeva alla deduzione della parte appellante in ordine alla nullità dell'atto di citazione e chiedeva che la causa fosse rimessa al giudice di primo grado, *ex art. 354 c.p.c.*

Tuttavia, nel caso di specie, è necessario aderire ad una costante giurisprudenza di legittimità che si è formata sul tema, secondo cui: qualora il convenuto in primo grado, dichiarato contumace, deduca con l'atto di appello la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, il giudice di appello *non deve rimettere la causa al primo giudice*. Egli, invece, ha il potere-dovere di rilevare che la nullità si è estesa agli atti successivi dipendenti, compresa la



sentenza e di decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli, ad eccezione di quello introduttivo (Cass. civ, sez. lav., sent. n. 24017/2017; Cass. civ., sez. III, sent. n. 9306/2012; Cass. civ., sez. II, sent. n. 27411/2005). In altri termini, il giudice di legittimità ritiene di adottare una interpretazione *restrittiva* dell'articolo 354 c.p.c.; per cui si ha la rimessione al primo giudice solo nel caso di nullità della *notificazione* della citazione; non anche la nullità della citazione *tout court*.

La questione, pur controversa, è stata ribadita, in questo senso restrittivo, da Cass., Sezioni Unite, 9217/2010.

Né la parte appellata, concedendo la rimessione ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., fa sì che il processo sia rimesso al primo giudice. Infatti, la filiera processuale e l'ordine dei giudizi sono pacificamente *norme inderogabili*. Dunque, anche se parte appellata sostiene la possibilità del ritorno in primo grado del processo e ad essa non si oppone - non fondatamente, alla luce della restrittiva interpretazione dell'articolo 354 c.p.c., come adottata dalla Cassazione - *non può, pur con tale condotta abdicativa, derogare all'ordine della filiera processuale*.





Dunque, in forza del principio di “*conversione delle nullità in motivo di gravame*”, gli effetti della sua rilevazione da parte del giudice sono regolati in conformità all’art 294 c.p.c. La proposizione dell’appello equivale a costituzione tardiva nel processo.

In particolare, con una recente pronuncia (Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 2258/2022), la Suprema Corte è nuovamente intervenuta in materia, affermando che: a fronte della deduzione della nullità dell’atto di citazione come motivo di gravame, il giudice di appello deve ordinare la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente. L’appellante può essere rimesso in termini al fine di compiere le attività precluse soltanto qualora sia in grado di dimostrare che, a causa della nullità della citazione, non ha avuto la possibilità di conoscere il processo e, quindi, di difendersi, se non attraverso la proposizione del gravame.

La Cassazione ha specificato che tale situazione può verificarsi solo in ipotesi di nullità per omessa o assolutamente incerta indicazione del giudice adito in primo grado. In tutte le altre ipotesi, invece, è necessaria la dimostrazione, da parte del convenuto di primo grado, che le circostanze del caso concreto abbiano determinato anche la mancata conoscenza della pendenza del processo.





Nel caso di specie, la [REDACTED] aveva convenuto in giudizio la società [REDACTED] dinnanzi al Giudice di Pace di Bergamo, come risulta dall'atto di citazione prodotto da parte appellante (all. B). Non è però invocata nullità della notificazione di tale atto. L'odierno appellante, dunque, non dice: *“Nulla ho saputo del processo, poiché non ben notificato”*; quanto piuttosto: *“Fui citato per Bergamo; il processo si è svolto a Bologna”*.

Pertanto, la causa non può essere rimessa al primo giudice ma il giudice di appello è tenuto a rinnovare gli atti dichiarati nulli e a trattare la causa nel merito.

Nel caso di specie, l'appello *vale come costituzione in primo grado*.

Dunque, le difese della parte attrice sono costituite dalla originaria citazione e dalla odierna costituzione in appello; la parte appellante ha potuto, con l'appello, svolgere le difese che, in ragione della nullità della citazione, non ha potuto svolgere in primo grado e tale appello vale come comparsa di costituzione e risposta..

Non vi sono state altre richieste; poiché la parte appellante ha domandato di andare a decisione (udienza 28 ottobre 2021 e relative note di udienza), senza ulteriori istanze. Né la parte appellata ha dedotto alcunché, sotto il profilo istruttorio.



Sul merito

In questa sede, è possibile procedere all'esame del merito, sia in un'ottica di economia processuale sia alla luce dell'instaurato contraddittorio tra le parti, le quali hanno preso posizione anche in ordine al merito della controversia. Come detto, poi, non potendo il caso regredire al primo grado ai sensi dell'articolo 354 c.p.c., occorre decidere in merito, non potendosi omettere la relativa pronuncia; né vi sono istanze istruttorie.

Parte appellante contesta con l'appello l'erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui il primo giudice aveva ritenuto [REDACTED] inadempiente rispetto al contratto di trasporto aereo stipulato con il Sig. [REDACTED]

Tale censura è fondata e merita accoglimento.

In caso di cancellazione del volo, l'art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 riconosce ai passeggeri il diritto alla compensazione pecuniaria pari a Euro 400,00 *“per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1.500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 chilometri”*. Dunque, la disciplina comunitaria fissa una presunzione di responsabilità a carico del vettore aereo.



Tuttavia, l'art. 5, comma 3, del suddetto Regolamento, riconosce alla compagnia aerea la possibilità di offrire la prova liberatoria, mediante la dimostrazione della sussistenza di circostanze eccezionali, cui la cancellazione o il ritardo del volo è eziologicamente ricollegabile.

L'eccezionalità dell'evento ricorre nei casi, quale quello per cui è causa, in cui il vettore aereo non ha alcun potere di controllo in ordine al verificarsi dell'evento stesso. Nel caso di specie, deve ritenersi integrato il carattere eccezionale dell'evento. Lo sciopero dei controllori di volo, infatti, rappresenta certamente un evento eccezionale ed imprevedibile, idoneo ad escludere la responsabilità del vettore e conseguentemente la fondatezza della richiesta di compensazione pecuniaria avanzata dalla [REDACTED]

Pertanto, il Regolamento CE n. 261/2004, al considerando n. 14, qualifica *“gli scioperi che si ripercuotono sull'attività di un vettore aereo operativo”* come circostanza eccezionale idonea ad escludere la responsabilità del vettore.

Per quanto concerne la prova liberatoria, la prova dell'adempimento è stata offerta da [REDACTED] attraverso la produzione:





- del NOTAM, che è un atto di comunicazione delle determinazioni amministrative adottate dall'ENAC circa le limitazioni di operatività di un aeroporto;
- del comunicato stampa dell'ENAC, che conferma lo sciopero nazionale dei controllori di volo italiani;
- dell'estratto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che indica gli scioperi previsti per il giorno 14.01.2020;
- la dichiarazione aeroportuale, che elenca i voli interessati dallo sciopero che sono stati cancellati.

Infine, lo sciopero nazionale dei controllori di volo italiani si può ritenere provato in virtù degli articoli di stampa prodotti da parte appellante.

Ciò per quanto riguarda *la prova di tale evento eccezionale*.

In relazione agli *ulteriori obblighi* sussistenti in capo al vettore aereo, il cui adempimento è imposto dalla disciplina comunitaria, [REDACTED] ha adempiuto agli stessi. In particolare, la compagnia aerea ha offerto al passeggero Sig. [REDACTED] la possibilità di scegliere tra il rimborso del prezzo del biglietto e l'imbarco su un volo alternativo (doc. n. 8 prodotto da parte appellante).



Il Sig. [REDACTED] optava per la seconda soluzione e si imbarcava sul volo alternativo messo a disposizione da [REDACTED] il giorno 16.01.2020 (doc. n. 9 e n. 10 prodotti da parte appellante).

In sintesi, si può sostenere che [REDACTED] [REDACTED] ha dimostrato la sussistenza di una circostanza eccezionale idonea a giustificare l'esonero da responsabilità, in relazione all'inadempimento del contratto di trasporto stipulato con il Sig. [REDACTED]

#### Spese di lite

Come per legge.

Scaglione fino a euro 1.100,00.

Valori superiori alla media per studio, introduttiva e decisionale, alla luce della complessità tecnica della causa; peraltro, dovuta anche al vizio della *vocatio in ius*.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 5550/2021; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1) **ACCOGLIE** l'appello e, per l'effetto, revoca la sentenza n. 113/2021 del Giudice di Pace di Bologna.
- 2) **RESPINGE** la domanda formulata dall'attore in primo grado.



3) **CONDANNA** la parte appellata al pagamento delle spese di questo grado di giudizio, che si liquidano in: euro 700,00 per compensi, spese generali pari al quindici per cento della somma che immediatamente precede, anticipazioni per euro 64,50.

Infine, IVA e Cassa come per legge sulle prime due voci.

Si deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via Farini numero 1, il giorno 12 aprile 2022

Il giudice

dott. Marco D'Orazi

**N. R.G. 5550/2021**

